

BVGer C-7938/2010 vom 19. Mai 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-05-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-7938_2010

FR: TAF C-7938/2010 du 19 mai 2011

IT: TAF C-7938/2010 del 19 maggio 2011

Regeste

Assicurazione facoltativa

Erwägungen

E. 1

In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

E. 2.1

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 2.2

Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

E. 2.3

Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

E. 3

In merito al diritto applicabile, può essere precisato che a partire dal 1° gennaio 2008, la procedura è retta dall'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF, RS 831.111), nel suo tenore in vigore dopo la modifica del 16 marzo 2007, pur rammentando il principio che le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui sono avvenuti i fatti giuridicamente rilevanti (DTF 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2).

E. 4

Nelle specie l'insorgente non contesta l'importo della tassazione d'ufficio in quanto tale, ma piuttosto le modalità con le quali si è arrivati ad applicare la tassazione d'ufficio. La materia del contendere concerne dunque la mancata produzione della dichiarazione dei redditi e della sostanza del 2009 e dei relativi giustificativi.

E. 5

Giusta l'art. 5 OAF, gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi. L'art. 14b cpv. 1 OAF stabilisce che gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro 30 giorni dal termine dell'anno contributivo. Dal canto suo, l'art. 17 cpv. 1 OAF prevede che l'assicurato che non fornisce entro il termine prescrittogli le indicazioni necessarie per determinare i suoi contributi, deve essere diffidato per iscritto, entro 2 mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di 30 giorni. In caso di inosservanza del termine supplementare, i contributi sono assegnati mediante tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.

E. 6.1

Nella specie, l'interessato non ha esibito la dichiarazione dei redditi e della sostanza del 2009, con i relativi giustificativi entro il 30 gennaio 2010, come prevede l'art. 14b OAF. In tale carenza, l'amministrazione gli ha inviato, il 2 marzo 2010, la lettera minatoria di cui all'art. 17 cpv. 1 OAF. Il nominato veniva avvertito sulla circostanza che, se non avesse inviato quanto richiesto entro il termine di 30 giorni, la CSC avrebbe proceduto ad una tassazione d'ufficio.

E. 6.2

Ora, è vero, come sostiene l'insorgente, che in data 8 aprile 2010 egli ha inviato all'amministrazione un plico raccomandato, tuttavia questo conteneva il formulario per la dichiarazione dei redditi del 2008 e i documenti relativi alla contabilità e fiscalità italiana di quell'anno e non del 2009. Peraltro, la CSC, con lettera del 16 aprile 2010, ha avvisato l'assicurato di tale errore e gli ha precisato che, comunque, la tassazione per il 2008, avvenuta il 17 giugno 2009, era passata in giudicato. La documentazione attesa non è peraltro nemmeno pervenuta entro la data della decisione di tassazione del 9 giugno 2010 o della decisione su opposizione (7 settembre 2010), ossia dopo che l'amministrazione aveva di nuovo reso attento l'interessato sullo sbaglio concernente il contenuto del suo plico dell'8 aprile 2010.

E. 7.1

L'insorgente fa valere che non è possibile produrre la documentazione entro un termine così breve come indicato dalla CSC (30 giorni) e nemmeno dopo il termine supplementare assegnato con la lettera di diffida, in quanto i dati del 2009 non gli erano ancora noti. Egli rileva che tale comunicazione non può avvenire in quanto il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia scadeva il 30 settembre 2010 (mod. unico persone fisiche 2010).

E. 7.2

Questa tesi non può tuttavia essere condivisa. Gli art. 14b e 17 OAF, per presentare la dichiarazione atta a determinare i contributi AVS/AI, prevedono un termine di 30 giorni dalla fine dell'anno contributivo, sollecitabile con lettera comminatoria con un ulteriore termine di 30 giorni; queste disposizioni sono vincolanti. Va inoltre osservato che il termine indicato dal ricorrente per presentare la dichiarazione fiscale italiana è inteso come ultimo termine, ossia al più tardi il 30 settembre 2010. Nulla impedisce tuttavia a un amministrato di fornire i documenti dovuti prima di questa data. Inoltre, nel termine impartito l'assicurato avrebbe potuto fornire i documenti già in suo possesso o perlomeno chiedere una proroga per farlo.

E. 8

L'amministrazione ha dunque preso atto che l'assicurato non ha adeguatamente risposto alla intimazione del 3 marzo 2010. Pertanto, in data 9 giugno 2010, ha proceduto alla tassazione d'ufficio prevista dalla normativa menzionata. Per completezza va precisato che la pratica amministrativa costante di aumentare dal 20 al 30% la base di tassazione precedente (in casu il 2008) è corretta ed è stata confermata dal Tribunale federale (DTF 113 V 81 consid. 5b, sentenza del Tribunale federale H 343/97 del 25 marzo 1998).

E. 9.1

In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione su opposizione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS).

E. 9.2

Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si assegnano indennità per le spese ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.